



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 39/2019/FRG
relativa al controllo sul rendiconto suppletivo del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Partito Democratico” della XVI legislatura

(periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018)

e Rendiconto suppletivo munito di visto



Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza dell'8 febbraio 2019, composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE

Presidente

Antonio NENNA

Consigliere – relatore

Giuseppe di PIETRO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. L.gs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il “*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,”

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018, n. 107/FRG/2018, n. 13/FRG/2019 e n. 16/FRG/2019;

vista la deliberazione n. 13/FRG/2019 in data 8 gennaio 2019 (comunicata il successivo giorno 9), con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa al rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I n. 78080163 del 1 febbraio 2019, per l'esame collegiale, in adunanza pubblica, del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Partito Democratico”;

vista l'ordinanza n. 40/2019/CONTR. del 4 febbraio 2019, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione istruttoria;

udito, all'odierna adunanza, il relatore Consigliere Antonio Nenna;

udito, per il gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI legislatura, il Presidente Avv. Alice Anselmo;

ritenuto, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2019, che, in base alla documentazione complessivamente trasmessa, risulti irregolare l'accantonamento della somma di € 41.491,55, per i crediti pretesi dall'on. Cracolici, mentre, per il resto, possa essere dichiarato regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Partito democratico” della XVI Legislatura,

scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI legislatura.

Dispone che il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI legislatura, munito del visto della Corte, venga trasmesso in allegato alla presente deliberazione e all'annessa relazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 8 febbraio 2019.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 12 Febbraio 2019.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO SUPPLETIVO DEL GRUPPO PARLAMENTARE “PARTITO DEMOCRATICO”, PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 DICEMBRE 2017 ED IL 14 DICEMBRE 2018.

Il giorno 19 dicembre 2018, è pervenuto a quest’Ufficio di controllo il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Partito Democratico” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 ed 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché dei commi 7, 7 *bis*, 7 *ter*, 7 *quater* e 7 *quinqües* dell’art. 25 *quater* del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il rendiconto è pervenuto unitamente a quelli dei gruppi Partito Socialista Italiano – PSE, Partito dei Siciliani – MPA, #Diventerà Bellissima, U.D.C., Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia Vera e Centristi per Micari.

In data 8 gennaio 2019, con la deliberazione n. 13/FRG/2019, comunicata il successivo giorno 9, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di venti giorni, per la regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Le integrazioni documentali del gruppo “Partito Democratico”, depositate alla Presidenza dell’A.R.S. il 29 gennaio 2019, sono pervenute alla Sezione di controllo in data 30 gennaio, entro l’ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell’Assemblea.

Come già rilevato con la deliberazione istruttoria, il rendiconto suppletivo segue quello relativo all’esercizio 2017, oggetto della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 106/FRG/2018, che riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017, in quanto, a seguito del termine della XVI legislatura, i Gruppi avevano cessato di esistere il 14 dicembre, cioè il giorno antecedente alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 23 febbraio 1972.

Le attività compiute a far data dal 15 dicembre 2017, di natura meramente solutoria, sono oggetto del rendiconto suppletivo previsto dai commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quinqies* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, come modificato nella seduta del 30 aprile 2018, in linea con le indicazioni della Sezione di controllo (delib. n. 72/FRG/2016 e delib. n. 106/FRG/2018).

Essendo un documento di natura finanziaria, infatti, il rendiconto d'esercizio deve registrare soltanto le effettive movimentazioni in entrata e in uscita avvenute nel corso dell'esercizio (per il 2017, compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre), mentre quelle successive devono trovare evidenza contabile nei rendiconti suppletivi, che hanno ad oggetto il periodo compreso tra il giorno successivo allo scioglimento dei Gruppi (il 15 dicembre 2017) e la data in cui viene definitivamente chiusa la fase liquidatoria.

Si tratta, come precisato con le predette deliberazioni n. 72/FRG/2016 e n. 106/FRG/2018, soltanto di quelle movimentazioni finanziarie che, seppur effettuate nel periodo successivo allo scioglimento, sono comunque relative alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, essendo oramai chiaramente interdette le ordinarie attività gestionali. In altri termini, il rendiconto suppletivo concerne i rapporti pendenti al momento dello scioglimento e definiti nella fase liquidatoria.

Ai sensi del comma 7 *ter* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, il rendiconto suppletivo deve essere trasmesso al Presidente dell'A.R.S. “entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, o comunque “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”, salvo l'ulteriore rendiconto suppletivo di cui al successivo comma 7 *quater*.

Poiché il termine decorre normalmente “dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, è opportuno che il Presidente del Gruppo indichi, nella relazione o nella lettera di trasmissione, la data esatta in cui si è verificata l'ultima delle movimentazioni. Qualora la fase di liquidazione non sia ancora definita, ovvero nell'ipotesi in cui l'ultima operazione contabile sia prossima alla scadenza del secondo termine, i rendiconti devono pervenire “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”.

Com'è evidente, non si tratta di termini alternativi, ma di una diversa scansione temporale, che segue le sorti della fase liquidatoria.

Il comma 7 *ter* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S. prevede, per l'ipotesi in cui la gestione non si concluda prima, un esercizio pari ad un anno, decorrente dalla data di scioglimento dei gruppi (nel caso in esame, dal 14.12.2017 al 14.12.2018). Come già

chiarito con la deliberazione n. 13/FRG/2019, secondo l'apparente formulazione letterale della norma, sembrerebbe che la scadenza dell'anno debba coincidere con il termine finale per la presentazione del rendiconto suppletivo, con un'inammissibile sovrapposizione tra esercizio e termine per la rendicontazione. Qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione, però, i soggetti obbligati non potrebbero disporre di un congruo termine per l'elaborazione e la presentazione del documento contabile, in quanto dovrebbero rendicontare entro l'anno anche le movimentazioni effettuate in prossimità della scadenza dei dodici mesi e, in questo caso, disporrebbero di un ristrettissimo margine temporale.

Si ritiene più corretto, pertanto, interpretare il comma 7 *ter* dell'art 25 *quater* del Regolamento interno nel senso che il rendiconto suppletivo debba essere presentato:

- 1) qualora la gestione si concluda prima di un anno dallo scioglimento del gruppo, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione;
- 2) qualora, invece, la gestione prosegua ancora dopo l'anno dallo scioglimento, entro trenta giorni dallo scadere del termine di un anno dallo scioglimento stesso (nel caso in esame, i Gruppi si sono sciolti il 14.12.2017, l'anno è scaduto il 14.12.2018, sicché i 30 giorni vanno a scadere il 13 gennaio 2019, prorogato *ex lege* al successivo giorno 14 perché festivo).

Nella seconda ipotesi, ovviamente, le operazioni residue dovranno costituire oggetto dell'ulteriore rendiconto suppletivo previsto dal comma 7 *quater* dello stesso articolo 25 *quater*.

Nel caso in esame, il rendiconto è stato depositato entro il termine di legge; non essendo ancora chiusa la fase liquidatoria, infatti, è applicabile il secondo termine (trenta giorni dallo scadere dell'anno dallo scioglimento), salvo l'ulteriore rendiconto suppletivo di cui al comma 7 *quater* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S.

Nel merito, si rileva anzitutto che era stato richiesto di chiarire per quali ragioni i due fondi finali di cassa, indicati nel rendiconto al 14.12.2017, non coincidessero con quelli riportati ai punti 1.4 e 1.5 delle entrate del rendiconto suppletivo. Infatti, il fondo finale di cassa per spese di funzionamento era pari, nel primo caso, ad € 1.263.691,93, nel secondo ad € 1.428.594,79; per altro verso, il fondo per spese di personale era pari, nel primo caso, ad € 430.356,70, nel secondo ad € 265.453,84. Poiché i saldi finali al 14.12.2017 sono riportati su un rendiconto già vistato dalla Corte dei conti, occorre che il rendiconto suppletivo venisse opportunamente rettificato e ritrasmesso.

Il Collegio dà atto che è stato trasmesso un nuovo prospetto di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la corretta indicazione dei due fondi cassa, per spese di funzionamento e per spese di personale.

Sono stati prodotti, altresì, tutti gli estratti conto bancari mancanti.

In ordine alle “spese per il personale sostenute dal Gruppo “(punto n. 2.1), poiché dai cedolini risultava che i beneficiari delle retribuzioni fossero 22 (per un totale di € 72.898,77) e non 24 (per un totale di € 76.844,37, come indicato nel partitario), era stato richiesto di chiarire e documentare per quali ragioni fosse stato effettuato un maggior esborso pari ad € 3.945,60.

Sul punto, è stato chiarito che vi è stato un errore nel partitario in merito all’indicazione del numero dei beneficiari (che in realtà erano effettivamente 22, invece che 24) e negli importi indicati nei cedolini trasmessi inizialmente; pertanto, sono state trasmesse le 22 buste paga rettificate, con l’indicazione nominativa dei dipendenti effettivamente interessati. L’importo complessivo dei 22 cedolini rettificati ammonta a euro 76.844,37.

In ordine al punto 2.8 delle uscite (€ 1.101,47), era stato richiesto di produrre le fatture telefoniche n. 8V00695165, n. 8V00690477, n. 8V00686144 e n. 8V00690155, dell’importo complessivo di € 790,68.

Il Presidente del Gruppo, con la relazione del 28 gennaio 2019, ha riferito che gli originali delle fatture erano andati smarriti e che è stato necessario richiedere al gestore telefonico delle copie conformi (v. stampa della PEC del 24.1.2019, all. F).

Successivamente, in allegato alla nota del 6 febbraio 2019, ha prodotto copia di tutte le fatture in questione. Si ritiene, pertanto, che le spese siano regolari.

In ordine al punto n. 2.12 delle uscite, avente ad oggetto le “spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento”, era stato richiesto di produrre la documentazione idonea a dimostrare che le inserzioni sul quotidiano “La Sicilia”, di cui alle fatture della ditta PK Sud s.r.l. n. 3612 e n. 3615 del 30.9.2017, di complessivi € 3.313,52, fossero state effettivamente poste in essere per i fini istituzionali del Gruppo parlamentare, invece che nell’interesse della sottostante compagine politica di riferimento e/o dei singoli deputati.

Al riguardo è stata prodotta la documentazione richiesta e, in particolare, copia della pagina del quotidiano “La Sicilia”, dove è stata effettuata l’inserzione pubblicitaria, nonché corrispondenza elettronica tra il Gruppo ed il responsabile della ditta PK Sud s.r.l.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le spese in esame siano regolari.

In ordine alle “spese per consulenze, studi ed incarichi” (punto 2.6, pari ad € 66.254,18), in riferimento alla fattura di € 32.064,00 dell’avv. Francesco Ganci, era stato richiesto di produrre una relazione sull’attività svolta.

E’ stata trasmessa una dettagliata relazione sull’attività svolta, sicché si ritiene che le spese siano adeguatamente documentate.

Da ultimo, in ordine all’avanzo di gestione, pari ad € 1.192.169,52, era stato rilevato che il Presidente aveva precisato che dall’importo il Gruppo avrebbe dovuto decurtare delle somme e che le operazioni contabili residue sarebbero state oggetto di un ulteriore rendiconto suppletivo, ai sensi del comma 7 *quater* dell’art. 25 *quater* del Regolamento interno dell’A.R.S.

Secondo le sue indicazioni, le operazioni avrebbero dovuto riguardare il contenzioso di lavoro con il dipendente Cacciatore Giuseppe (ancora pendente in appello), il pagamento dell’importo di € 43.282,26 in favore dell’on. Cracolici ed “*eventuali sopravvenienze passive maturande del Gruppo parlamentare devolvente*”, ovverosia del Gruppo di analoga matrice politica della XV legislatura.

La Sezione di controllo, con la deliberazione istruttoria, ha ritenuto le indicazioni del tutto insufficienti.

Ai sensi del comma 7 *quater* dell’art. 25 *quater* citato, infatti, l’impossibilità a definire la gestione entro il termine di un anno “deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione”.

Nel caso in esame, l’unico accantonamento motivato limitatamente all’*an* riguardava il contenzioso con il dipendente Cacciatore Giuseppe, in relazione al quale occorreva però che venisse effettuata una più chiara quantificazione, in via presuntiva, degli importi che il Gruppo avrebbe potuto versare in caso di soccombenza.

In merito agli altri due accantonamenti, invece, era stato rilevato che non vi era alcuna documentazione a supporto del credito vantato dall’on. Cracolici, anche perché non erano stati concretamente prodotti nemmeno i documenti citati nell’istanza dell’interessato, ivi indicati come allegati.

Pertanto, al momento della presentazione del rendiconto suppletivo, non vi era alcuna prova in ordine all’*an* ed al *quantum* del credito in esame.

Quanto alle “eventuali sopravvenienze passive”, era stato rilevato che si trattava di una formulazione del tutto generica, che non consentiva di comprendere né di quali poste debitorie si potesse trattare, né di quantificarne l’ammontare. Sotto questo profilo, non appare ultroneo precisare che le somme devolute dal Gruppo di analoga matrice politica della XV legislatura

erano comunque interamente vincolate all'esercizio delle finalità istituzionali del Gruppo della XVI legislatura, sicché avrebbero dovuto concorrere *in toto* a formare l'avanzo di gestione finale, da restituire all'A.R.S.

Era stato precisato, pertanto, che *“in difetto di indicazioni più precise in merito alle operazioni residue ancora da definire”*, *“l'accantonamento dell'intero avanzo di gestione”* dovesse essere ritenuto *“irregolare”* e che la somma dovesse essere *“immediatamente restituita all'A.R.S.”*.

Infine, era stato posto in evidenza che, a parere del Presidente del Gruppo, *“il saldo di cassa a fine anno”* era *“pari a zero”* (v. note illustrative, pag. 3). L'indicazione non era corretta, in quanto, allo stato, il saldo di cassa era chiaramente pari all'avanzo di gestione.

Sul punto, il Presidente del Gruppo ha ridotto l'importo accantonato da € 1.192.169,52 (pari all'intero avanzo di gestione) a complessivi € 222.962,41, pari alla somma di € 181.019,32 (per il contenzioso con il dipendente Cacciatore Giuseppe), di € 41.491,55 (per le posizioni creditorie dell'on. Cracolici) e di € 451,54 (per presumibili oneri bancari fino all'estinzione del conto corrente).

Nello specifico, ha riferito:

- a) in relazione alla controversia di lavoro instaurata dal dipendente Cacciatore Giuseppe, che in primo grado il Gruppo è stato condannato a versare l'importo di € 63.907,73, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, sicché si è ritenuto di accantonare prudenzialmente l'entità massima della somma da versare in caso di soccombenza anche in grado di appello, moltiplicata per 2,5;
- b) in ordine alle posizioni creditorie dell'on. Cracolici, che si è fatto riferimento alla nota dello stesso interessato del 5 giugno 2014, ulteriormente illustrata con la successiva missiva del 28 gennaio 2019, nonché ai relativi allegati;
- c) in merito ai presumibili successivi oneri bancari, che sono stati prudenzialmente determinati moltiplicando per due quelli quantificati dall'Istituto di credito per il primo periodo del rendiconto suppletivo.

In relazione ai punti a) e c), il Collegio reputa che non vi sia nulla da rilevare, trattandosi di determinazioni delle somme da accantonare di carattere esclusivamente prudenziale, motivate in maniera del tutto adeguata.

In ordine al punto b), invece, con la relazione di deferimento, era stato osservato che, come già si evinceva dalla nota esplicativa dell'interessato del 28 gennaio 2019, si sarebbe trattato di due distinte partite creditorie, di € 4.764,35 e di € 36.727,20, per un totale di € 41.491,55.

La prima, pari ad € 4.764,35, sarebbe stata costituita dalla somma che il Gruppo avrebbe dovuto restituire all'on. Cracolici, perché indebitamente trattenuta dal mese di gennaio del 2009 al dicembre del 2012, dalla c.d. indennità di portaborse.

Nel corso della XV Legislatura, infatti, gli emolumenti e i rimborsi spese per i singoli deputati venivano gestiti non dalla Presidenza dell'A.R.S., ma dai Gruppi. Nel caso in esame, sarebbero stati erroneamente trattenuti, dalle somme dovute all'on. Cracolici, una serie di importi riconducibili a spese effettuate nell'interesse del Gruppo, come quelle per l'acquisto dei quotidiani a disposizione dei deputati e del personale. Le circostanze si sarebbero potute evincere da un rapporto della Guardia di Finanza del 2012, alle pagine 155 e 169 – 173.

Sul punto, con la relazione di deferimento, era stato osservato che non erano state concretamente prodotte né la pagina 155, né la pagina 173, sicché allo stato non era possibile ricostruire compiutamente la vicenda, né comprendere se le partite creditorie fossero effettivamente configurabili, almeno in astratto.

Per altro verso, la somma di € 36.727,20 sarebbe stata riconducibile alle differenze non percepite rispetto alle complessive indennità aggiuntive riconosciute all'epoca ai presidenti dei gruppi, in virtù del DPA n. 84 del 2006, del DPA n. 93 del 2012 e del DPA n. 444 del 2012.

Con i decreti presidenziali in questione, sarebbero state di volta in volta determinate le maggiori indennità dovute ai segretari di presidenza ed ai presidenti di commissione dell'A.R.S., nella misura rispettivamente di € 3.316,16, di € 2.984,55 e di € 2.089,18.

Il gruppo PD, “nell'ambito della propria autonomia”, avrebbe poi “determinato che per le funzioni interne analoghe a quelle delle Commissioni legislative e stabilite dal regolamento dell'A.R.S., venissero riconosciute delle indennità pari a quelle spettanti ai Segretari di Presidenza e Presidenti di Commissione” (così nella nota del 28.1.2019, pag. 3). Rispetto agli importi concretamente percepiti, elencati in un prospetto allegato, l'on. Cracolici sarebbe rimasto creditore della somma mensile di € 816,16, per 45 mesi (dal maggio 2008 al gennaio 2012), ovverosia dell'importo complessivo di € 36.727,20.

Anche sotto questo profilo, la documentazione integrativa non appariva sufficiente.

Non era stato prodotto, infatti, alcun documento atto a dimostrare che il gruppo PD avesse effettivamente esteso le indennità “per le funzioni interne analoghe” nella misura indicata, non essendovi nessun verbale assembleare, né alcun provvedimento o atto di questo tenore.

A seguito del deferimento, in allegato ad una nota del 6 febbraio 2019, pervenuta il successivo giorno 7, sono stati prodotti sia il verbale della riunione del Consiglio di Presidenza

del Gruppo del 15 dicembre 2011, sia copia del rapporto della Guardia di Finanza del 2012, da pagina 155 a pagina 180.

Orbene, innanzitutto, il verbale della riunione del Consiglio di Presidenza del Gruppo che attesta il recepimento del DPA n. 82 del 2006, nella parte in cui riconosce ai presidenti dei gruppi il dieci per cento del contributo per le spese di funzionamento, è soltanto del 15 dicembre 2011 (e non fa alcun riferimento ad eventuali contributi per il pregresso), mentre l'on. Cracolici sostiene di essere creditore dell'importo complessivo di € 36.727,20, costituito dalla somma mensile di € 816,16 per 45 mesi dal maggio 2008 al gennaio 2012.

Ma, in disparte la predetta non trascurabile circostanza, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto argomentato dall'on. Cracolici, non si trattava affatto, nel caso di specie, di un'ulteriore indennità di funzione, né di un'integrazione di carattere stipendiale, ma soltanto di una parte del contributo per spese di funzionamento del Gruppo destinata, in maniera più specifica, *“alle esigenze delle presidenze dei singoli gruppi parlamentari”*, ovverosia al finanziamento delle attività istituzionali più propriamente inerenti alle funzioni presidenziali.

Non è nemmeno astrattamente ipotizzabile, pertanto, un maggior credito dell'on. Cracolici nei confronti del Gruppo, trattandosi di somme vincolate all'esercizio delle funzioni istituzionali e non di ulteriori indennità di funzione né di compensi integrativi.

Sotto il secondo profilo, dal rapporto della Guardia di Finanza si evince che vi sarebbero una serie di spese, rubricate come “Edicola Cracolici”, pari a complessivi € 4.760,75 (con una lievissima differenza rispetto alla somma indicata nell'istanza dell'interessato); di questi, alcuni esborsi sono indicati come “con allegati” (per un totale di € 1.089,15), altri come “senza allegati” (per € 3.671,60).

Gli elementi desumibili dal rapporto non sono sufficienti a ritenere astrattamente configurabile il credito preteso dall'on. Cracolici, in quanto non vi è alcuna prova che le spese per gli acquisti effettuati presso una o più edicole siano state effettivamente poste in essere nell'interesse del Gruppo. *A fortiori*, non potrebbero essere comunque riconosciuti gli acquisti privi di documentazione già al momento della redazione del rapporto della Guardia di Finanza e rubricati come “Edicola Cracolici – senza allegati”.

Ne consegue che l'accantonamento della somma di € 41.491,55 appare privo di adeguato supporto documentale e che, pertanto, l'importo non può essere accantonato, ma deve essere restituito all'A.R.S., unitamente alla somma di € 969.207,11, originariamente indicata come da accantonare, senza alcuna giustificazione di carattere documentale.

Di contro, potranno essere accantonati gli importi di € 181.019,32 (per il contenzioso con il dipendente Cacciatore Giuseppe) e di € 451,54 (per presumibili oneri bancari fino all'estinzione del conto corrente), per un totale di € 181.470,86.

Quanto alle altre spese oggetto del rendiconto, non vi è nulla da rilevare, in quanto la documentazione giustificativa delle spese appare completa e corredata delle necessarie attestazioni di legge.

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare l'accantonamento della somma di € 41.491,55, per i crediti pretesi dall'on. Cracolici; per il resto, dichiara regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare "Partito democratico" della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 12 Febbraio 2019.



ENTRATE		
1.1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 0,00
1.2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
1.3	Altre entrate	€ 5.386,00
1.4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 1.263.691,93
1.5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 430.356,70
1	TOTALE ENTRATE	€ 1.699.434,63
SPESE		
2.1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 238.304,42
2.2	Versamenti per ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 192.327,57
2.3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€ 0,00
2.4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	€ 1.240,93
2.5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
2.6	Spese per consulenze, studi ed incarichi	€ 66.254,18
2.7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
2.8	Spese telefoniche e trasmissione dati	€ 1.101,47
2.9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
2.10	Spese per duplicazioni e stampa	€ 0,00
2.11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 0,00
2.12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 3.313,52
2.13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€ 0,00
2.14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e d'ufficio	€ 0,00
2.15	Spese di logistica (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
2.16	Altre spese	€ 225,77
2	TOTALE SPESE	€ 502.767,86
RISULTATO CONTABILE DELL'ESERCIZIO		€ 1.196.666,77

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 1.428.594,79
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 265.453,84
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 5.386,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 502.767,86
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 1.192.166,77
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

GESTIONI NON OPERATIVE	
Saldo al 14/12/2017	€ 4.500,00
Entrate	€ 0,00
Spese	€ 0,00
Saldo alla chiusura del Rendiconto suppletivo	€ 4.500,00

SITUAZIONE DELLE PENDENZE E DEI DEBITI LIQUIDI A CHIUSURA DEL PERIODO SUPPLETIVO	
Credito vantato dall'on. Cracolici su somme devolute dal Gruppo XV legislatura	€ 41.491,55
Contenzioso c/Giuseppe Cacciatore	€ 181.019,32
Oneri bancari fino ad estinzione del C/C	€ 451,54

Palermo, 13 dicembre 2018



VISTO

Palermo, li

12-02-2019

IL PRESIDENTE

[Signature]

Il Presidente
(on. Alice Anselmo)

A.R.S.

GRUPPO PARLAMENTARE
PARTITO DEMOCRATICO
XVI LEGISLATURA